

Contabilità semplificata per cassa

❖ NOVITÀ NORMATIVE

Premessa

La **Legge di Stabilità 2017** (art. 1, commi da 17 a 23, Legge n. 232/2016) è intervenuta sulla tassazione delle imprese in contabilità semplificata (c.d. imprese minori) prevedendo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (ossia dal **2017**), l'abbandono del principio di competenza, per la determinazione del reddito imponibile sia ai fini IRPEF che IRAP, in favore dell'adozione del principio di cassa.

A partire dal **1° gennaio 2017**, il regime per cassa diventa, dunque, il regime "naturale" per tutti i soggetti in contabilità semplificata. Trattasi, pertanto, di un cambiamento "epocale" per il reddito d'impresa, storicamente ancorato al consolidato criterio di competenza.

- **Soggetti interessati**

Le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2017, non hanno mutato l'ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori, ex art. 66 del Tuir. Di conseguenza, a norma dell'Art. 18 del DPR n. 600/73, sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata:

- ✓ le **persone fisiche** che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del Tuir. (Fanno eccezione le imprese individuali che hanno gli ulteriori requisiti per accedere al regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014);
- ✓ le **imprese familiari e aziende coniugali**;
- ✓ le **Snc e Sas** e soggetti equiparati ex art. 5 Tuir;
- ✓ gli **enti non commerciali**, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata.

Per tali soggetti, il regime semplificato è applicabile se nell'anno precedente a quello in corso, non vengono superati, ovvero si prevede di non superare nell'anno in cui si inizia l'attività, i seguenti limiti di ricavi:

- ✓ € 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- ✓ € 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, si ricorda che ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:

- ✓ al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- ✓ al limite relativo all'attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.

Per la verifica delle soglie di ricavi, il nuovo articolo 18 del DPR n. 600/1973, fa riferimento sia ai ricavi conseguiti e, quindi, rilevati "per competenza", sia ai ricavi "percepiti" e, quindi,

imputati “per cassa”. L'utilizzo del primo parametro (ricavi conseguiti), potrà essere utilizzato solo per la verifica dei limiti dimensionali nell'esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengono di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore alle soglie indicate in precedenza, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno.

Il nuovo regime per cassa, si estende di anno in anno, qualora non vengano superate le citate soglie.

- **Modalità di determinazione del reddito**

Il nuovo regime di determinazione del reddito per i soggetti in contabilità semplificata, si configura, in realtà come **un regime “misto” tra cassa e competenza**. Infatti, con riferimento ad alcuni elementi positivi e negativi di reddito, occorre far riferimento al principio di cassa, e per altri prevarrà il principio di competenza. Più in particolare, a norma del nuovo comma 1 dell'art. 66 del Tuir, il reddito delle imprese minori è costituito *“dalla differenza tra l'ammontare dei **ricavi** di cui all'art. 85 e degli altri **proventi** di cui all'art. 89 percepiti nel periodo d'imposta, e quello **delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa**”*. In particolare, per le spese ci si riferisce a titolo d'esempio a quelle per l'acquisto di merci destinate alla rivendita, ai beni impiegati nel processo produttivo, incorporati nei servizi, per utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi. Sono, inoltre, deducibili per cassa le spese di manutenzione ordinaria (rispettando il plafond del 5%), di rappresentanza (fermi restando i limiti di deducibilità previsti dall'art. 108, co. 2 del Tuir), di pubblicità e di ricerca. Lo stesso principio si applica per gli oneri fiscali e contributivi e per i compensi agli amministratori, nonché per le sopravvenienze attive e passive derivanti dallo storno o dall'integrazione di componenti positivi o negativi, che concorrono a determinare il reddito per cassa.

Rilevano, invece, **secondo il criterio della competenza**, i componenti per i quali tale principio è attualmente previsto negli articoli del Tuir richiamati nel secondo periodo del comma 1 e nei commi 2 e 3 dell'art. 66, cioè: sopravvenienze e plusvalenze attive e passive, valore normale dei beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (autoconsumo), quote di ammortamento di beni materiali e immateriali (anche promiscui), canoni di leasing (compreso il maxi-canone), perdite di beni strumentali e su crediti (anche relative a ricavi che si ritengono incassati alla data di registrazione dei documenti), accantonamenti di quiescenza e previdenza, spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, spese relative a più esercizi.

- **Disposizioni per il cambio di regime**

Il comma 19 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2017, regola il passaggio dal regime di competenza al regime di cassa, e viceversa, disponendo che nel primo caso **i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi**. Così, ad esempio, i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017, che correttamente hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, non costituiscono ricavi imponibili nel 2017.

Viceversa, **i ricavi di vendita di beni, con consegna nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con compenso già incassato nel 2016**, che correttamente, a norma dell'art. 109, comma 2, del Tuir, **non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, secondo le regole della competenza, costituiranno ricavi imponibili nel 2017**. O ancora, nel caso di contratto di affitto di un immobile, con pagamento anticipato del canone annuo, ad esempio, nel mese di settembre 2016, che ha comportato la deduzione di costi di affitto per un importo pari a un terzo del canone pagato, la quota restante (pari a due terzi del canone di affitto pagato) sarà deducibile nel periodo di imposta 2017, benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione finanziaria.

- **Gestione delle rimanenze**

Dal 2017, **non assumo più rilevanza le rimanenze finali e iniziali** in quanto, in applicazione del principio di cassa, **le spese per le merci/materie prime acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo**.

Un'unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa. In tale ipotesi, il reddito d'impresa determinato per cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza. Pertanto dal reddito del periodo d'imposta 2017 (primo anno di applicazione del nuovo regime) viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente (2016). Ciò comporta che per l'esercizio 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione automatica di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito 2016. In base alle norme attualmente in vigore, quindi, **se le rimanenze finali 2016 superano, come importo, quello del reddito del primo esercizio "per cassa", si determina una perdita**. Questa perdita, provenendo da una contabilità semplificata, **è compensabile solo con altri eventuali redditi dello stesso periodo d'imposta ed il residuo non è riportabile in avanti nel tempo, e quindi si perde per sempre**.

- **IRAP**

Le nuove regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF **trovano applicazione anche ai fini Irap**. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2017, anche **il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa**.

- **I nuovi adempimenti contabili**

Per l'implementazione del nuovo principio di cassa, si è reso necessario **apportare significative modifiche nella tenuta dei registri contabili**, al fine di adeguare gli stessi alle nuove modalità di determinazione del reddito a carico delle imprese minori. Pur in contrasto con le esigenze di semplificazione da sempre connaturate al regime contabile delle imprese minori, il legislatore, riscrivendo l'art. 18 del DPR n. 600/1973, **ha previsto addirittura tre alternative per la tenuta dei registri**, diversificando ulteriormente gli adempimenti. Le imprese minori potranno decidere, ai fini Irpef, di adottare alternativamente tre diverse tipologie di registri in aggiunta a, oppure con integrazione di, quelli già previsti dal DPR. N. 633/1972 ai fini IVA:

- 1) **tenuta di 2 registri distinti (incassi /pagamenti)** – comma 2 dell'art. 18 del DPR 600/73;
- 2) **tenuta dei soli registri Iva e indicazione mancanti incassi / pagamenti** (Registri Iva integrati) – comma 4 dell'art. 18 del DPR 600/73;
- 3) **tenuta dei soli registri Iva e presunzione di incasso / pagamento** – comma 5 dell'art. 18 del DPR 600/73.

1° soluzione: istituzione di due nuovi registri di incassi/pagamenti

È stata prevista **l'istituzione di due nuovi e separati registri cronologici** (incassi/pagamenti) **riservati all'annotazione dei ricavi percepiti** (e delle spese sostenute), **da effettuare con riferimento alla data di incasso** (o di pagamento).

Registro	Informazioni da indicare
Registro cronologico dei ricavi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'importo del ricavo; ✓ La generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; ✓ Gli estremi dalla fattura o altro documento emesso.
Registro cronologico delle spese	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'importo della spesa; ✓ La generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; ✓ Gli estremi dalla fattura o altro documento emesso.

Sempre all'interno dei suddetti registri **dovranno essere annotati**, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, **i componenti positivi e negativi di reddito**, diversi da ricavi e spese, **rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa** (es. plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti, TFR ecc.).

2° soluzione: tenuta dei registri IVA integrati

È possibile sostituire la tenuta dei predetti nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri IVA, purché questi siano **“integrati”** con l'annotazione separata:

- ✓ delle **operazioni non soggette a registrazioni ai fini dell'imposta**, nonché;
- ✓ dell'**importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti** (con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono).

Resta inteso che **i componenti reddituali non pagati e riscossi nell'anno dovranno comunque essere riportati separatamente sui registri IVA relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria**, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

3° soluzione: tenuta registri IVA e presunzione di incasso/pagamento previo apposita opzione

Previo esercizio di un'apposita opzione (vincolante per almeno un triennio), è possibile optare per **la tenuta dei registri IVA senza operare sugli stessi alcuna annotazione relativa ad incassi e pagamenti**: in caso di adesione, **opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento** (es. tutte le fatture o documenti che risultano annotati entro il 31/12/2017, sono considerati incassati o pagati nel 2017).

Tale ultimo sistema risulta particolarmente semplificato rispetto a quelli precedenti, **in quanto non occorre tenere nota ai fini contabili delle date degli incassi e dei pagamenti**. D'altra parte tale metodo può comportare il differimento della deduzione di una spesa, già pagata, solo al momento della ricezione del documento dalla controparte, oppure l'anticipo della tassazione di ricavi già fatturati, ma non ancora incassati.

Si ricorda, pertanto, che i termini di registrazione rimangono quelli IVA, a nulla rilevando l'effettivo incasso o pagamento ai fini del rispetto di tali obblighi di registrazione.

Anche a seguito di esercizio della predetta opzione, resta fermo l'obbligo della separata annotazione nei registri IVA delle operazioni non soggette a registrazione IVA.

- **L'opzione per la contabilità ordinaria**

Il contribuente può sempre decidere **di esercitare l'opzione per la contabilità ordinaria**, in luogo di quella semplificata. In tal caso, l'opzione per la contabilità ordinaria **comporta la disapplicazione del nuovo regime naturale di cassa** (con l'effetto che ritorna applicabile il criterio della competenza).

- **Osservazioni**

Alla luce di tutto quanto sopra, è opportuno effettuare una **valutazione di convenienza** di quale modalità di tenuta contabile adottare tenendo presente che, da una parte la nuova disciplina presenta il vantaggio di rendere non imponibili i proventi sino al loro effettivo incasso e dunque, per le aziende che hanno difficoltà di incasso, è un grande vantaggio, ma, come rovescio della medaglia, si deve valutare l'**aggravio amministrativo** che comporta il dover tenere la contabilità secondo le nuove modalità.

Va rilevato, inoltre, che per le aziende con magazzini significativi, poiché nel nuovo regime è prevista la disposizione transitoria secondo la quale, il reddito del primo periodo di imposta in cui si applica il regime per cassa viene diminuito dell'importo delle rimanenze iniziali al medesimo esercizio, verrà a crearsi una perdita nel primo esercizio soggetta alle limitazioni di cui all'art. 8, co. 3, del Tuir, non riportabile negli esercizi successivi.

- **Riferimenti normativi**

Si ricorda che la normativa di riferimento è costituita dalla Legge di Stabilità 2017 (art. 1, co. 17 – 23 della L. 11/12/2016 n. 232) che ha modificato in modo sostanziale:

- ✓ l'art. 18, DPR n. 600/73;
- ✓ l'art. 66, TUIR;
- ✓ Co. 1-bis art. 5-bis del D.Lgs n. 446/1997.

A livello interpretativo si segnala la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 13/04/2017, che ha fornito utili indicazioni agli operatori.

❖ MODALITA' OPERATIVE

Premessa

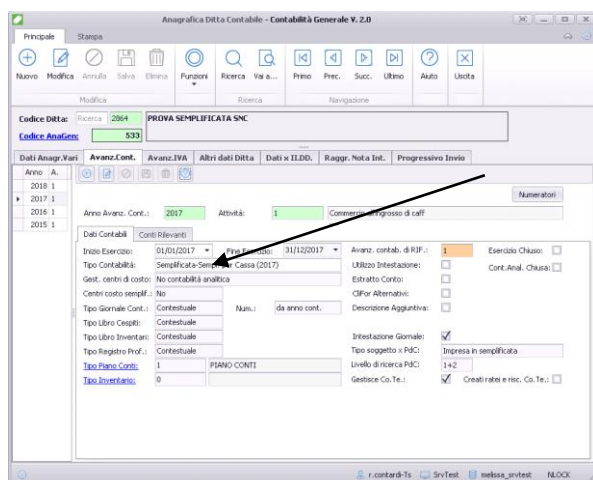
Nella contabilità semplificata per cassa, oltre alla registrazione dei documenti emessi e/o ricevuti, diventano determinati le informazioni relative agli incassi e ai pagamenti. Poiché i clienti non sempre sono in grado di fornire tali informazioni in maniera precisa e puntuale ed inoltre le registrazioni contabili degli incassi e dei pagamenti comporterebbe per gli studi commerciali un ulteriore aggravio amministrativo, **si è deciso di implementare soltanto le alternative 2 e 3 del novellato art. 18 DPR 600/73**. Pertanto le nuove procedure elaborate non prevedono la stampa del Registro Incassi e Pagamenti, di cui all'art. 18, comma 2, del DPR 600/1973.

- Impostazione ditta contabile

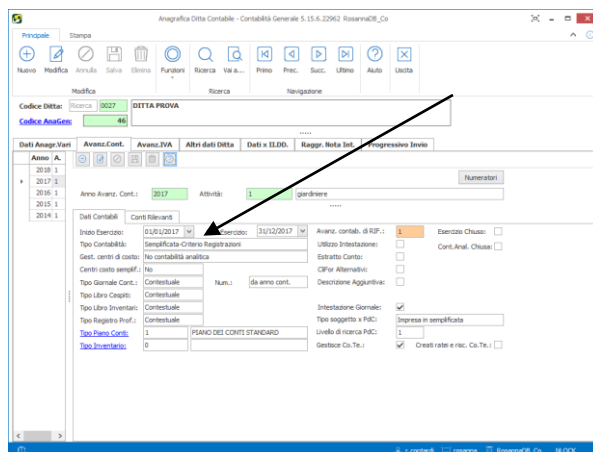
Sono stati previsti **due nuovi tipi** di contabilità semplificata:

Semplificata-Sempl. per Cassa (dal 2017): tale opzione va selezionata se si intende tenere i registri Iva integrati.

Nell'avanzamento contabile va impostata la seguente scelta:



Semplificata-Criterio Registrazioni: tale opzione va selezionata se si intende tenere solo i registri Iva. Nell'avanzamento contabile va impostata la seguente scelta:



- Operazioni comuni alle due tipologie di contabilità

Prima nota

Per le registrazioni in prima nota, nulla è cambiato rispetto al passato. Infatti, per entrambe le tipologie di contabilità, le fatture di vendita/acquisto vanno registrate con le note causali standard (VE01, AA01 ecc.) o quelle personalizzate (rispettando la regola che il codice deve essere solo numerico).

Non vanno registrati in prima nota i movimenti degli incassi/pagamenti.


Le operazioni non soggette a IVA possono essere registrate con le causali “ANSC - Annt. Costi Sempl.”, “ANSP -Annot. Comp. Pos. Sempl.” oppure possono essere inserite nuove causali personalizzate (rispettando la regola che il codice deve essere solo numerico), purché abbiano l’indicazione nel Tipo documento “Registraz. Semplificate Reg. Acquisti” e “Registraz. Semplificate Reg. Vendite”.

- Contabilità semplificata per cassa SXC

Di seguito vengono riportate le istruzioni e le spiegazioni relative al funzionamento del nuovo metodo della contabilità semplificata per cassa (SXC).

Per gestire la nuova contabilità semplificata per cassa per le imprese, **sono state estese a queste ultime le logiche e gli automatismi già presenti per i professionisti** (Profess. Semplif. Reg. Iva), che da sempre funzionano secondo il criterio di cassa.

A tal proposito è stata inserita la nuova voce di menu **“15 - Gestione Semplificata Per Cassa SXC”**.



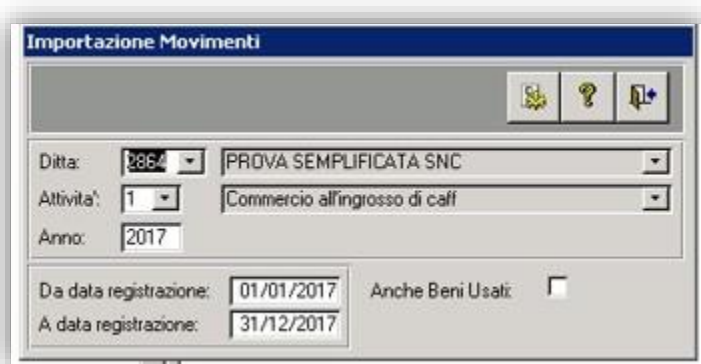
La procedura considera tutti i movimenti inseriti in prima nota come pagati ed incassati. Per cui a fine anno (o per una proiezione infrannuale) se risultano documenti non incassati/pagati occorre effettuare la rettifica degli stessi al fine di determinare il reddito per cassa.

Le rettifiche della contabilità semplificata per cassa sono semplicemente dei movimenti che stornano i costi/ricavi non pagati/incassati dal conto economico in modo da poter determinare il risultato d’esercizio con criterio di cassa. I costi/ricavi sospesi così stornati dovranno essere

parcheggiati in conti di costi/ricavi sospesi e verranno girocontati ai costi/ricavi originari all'inizio dell'esercizio successivo. Le rettifiche verranno gestite manualmente segnalando al programma le fatture sospese.

Di seguito si riporta la sequenza delle operazioni necessarie per effettuare le rettifiche in esame.

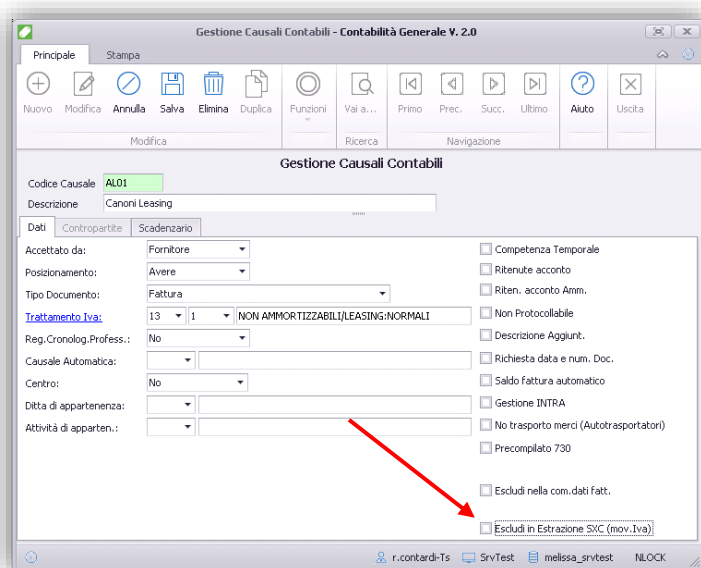
1. Per importare i movimenti di contabilità nella sezione della rettifica dei documenti da incassare/pagare si procede dalla voce di menu **15 Gestione Semplificata Per Cassa → 08 Importazione Movimenti SXC**. (Per poter effettuare tale procedura è necessario aver indicato nell'avanzamento contabile che si tratta di "Semplificata-Sempl. per Cassa (dal 2017)").




Va selezionata la ditta e poi cliccato il tasto  per importare i movimenti di prima nota.


A questo proposito al fine di importare o escludere alcune registrazioni di prima nota, in base alle nuove regole di funzionamento della contabilità semplificata per cassa, è stato inserito un nuovo flag nelle causali contabili.

Per le causali contabili relative ai movimenti IVA è stato inserito questo nuovo Flag:



Es: Le fatture di acquisto relative ai leasing concorrono alla determina del reddito mediante il criterio di competenza, pertanto non risulta necessaria la sua estrazione nella sezione della rettifica dei documenti da incassare/pagare. Per non importare il documento si deve spuntare il nuovo flag nella causale contabile.

Per le causali contabili relative ai movimenti no IVA è stato inserito questo nuovo Flag:



Se si vuole includere alcuni movimenti non IVA, deve essere inserita la spunta sul nuovo Flag.

Se non vengono gestiti i Flag, la nuova procedura importa tutte i movimenti Iva registrati nel registro Iva vendite e nel registro Iva acquisti.

Approfondimento causali contabili

Le operazioni in reverse charge possono essere registrate attraverso il metodo della doppia registrazione. A tale scopo viene annotata la fattura di acquisto (integrata con imponibile e Iva), la fattura di vendita (fittizia) e al termine si registra il costo relativo all'acquisto dei beni.

Es. acquisto intracomunitario di beni

Per registrare tale operazione si utilizzano le seguenti causali contabili: AE01, AE51, AE61. Alcuni utenti per effettuare la terza registrazione utilizzano la causale ANSC. Di solito le prime due registrazioni sono eseguite utilizzando un conto transitorio, mentre il conto di costo viene movimentato nella terza registrazione. Al fine di estrarre correttamente la fattura (nominativo del fornitore, imponibile e conto di costo) nei movimenti SXC è necessario impostare i Flag nelle causali movimentate come segue:



Causali Contabilità

Codice causale: **AE51**
 Descrizione: **Acquisto CEE (Reg.Vendite)**

Attività di apparten.:
☒ **Escludi in Estrazione SXC (mov.Iva)**

Causali Contabilità

Codice causale: **AE51**
 Descrizione: **Acquisto CEE (Costo)**

Attività di apparten.:
☒ **Includi in Estrazione SXC (mov.gen.)**

In generale per le operazioni in reverse charge contabilizzate con il metodo della doppia registrazione al fine di estrarre correttamente la fattura di acquisto, è necessario procedere come sopra illustrato.


2. Dalla voce di menu **"15 Gestione Semplificata Per Cassa → 06 Rettifiche Manuale Documenti Incassati SXC"** è possibile andare ad indicare le fatture effettivamente non pagate/incassate o pagate/incassate parzialmente.

Rettifica Manuale Documenti Incassati

Ditta: **2864** **PROVA SEMPLIFICATA SNC** Attività: **1** **Commercio all'ingrosso di c...** i.Cont.: **1** i.IVA: **1**
 Anno: **2017** Tipo Registro: **3** **Acquisti** Registro: **1** **Reg. Acquisti...**


Anno	N. Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Cliente/Fornitore o Conto	Importo	Paga./ Incas.	P.C.A.
2017	5	6333	31/01/2017	9	247,56	247,56	✓✓✓
2017	8	888	31/03/2017	7	6.100,00	6.100,00	✓✓✓
2017	10	36	30/04/2017	12	754,00	754,00	✓✓✓

La procedura propone tutte le fatture registrate come pagate/incassate; per procedere con le rettifiche di quello che non è stato pagato/incassato si deve andare in **variazione** e si procede cancellando gli importi non pagati o incassati della colonna "Paga/Incas" o si indicano i minori importi pagati o incassati nell'anno.

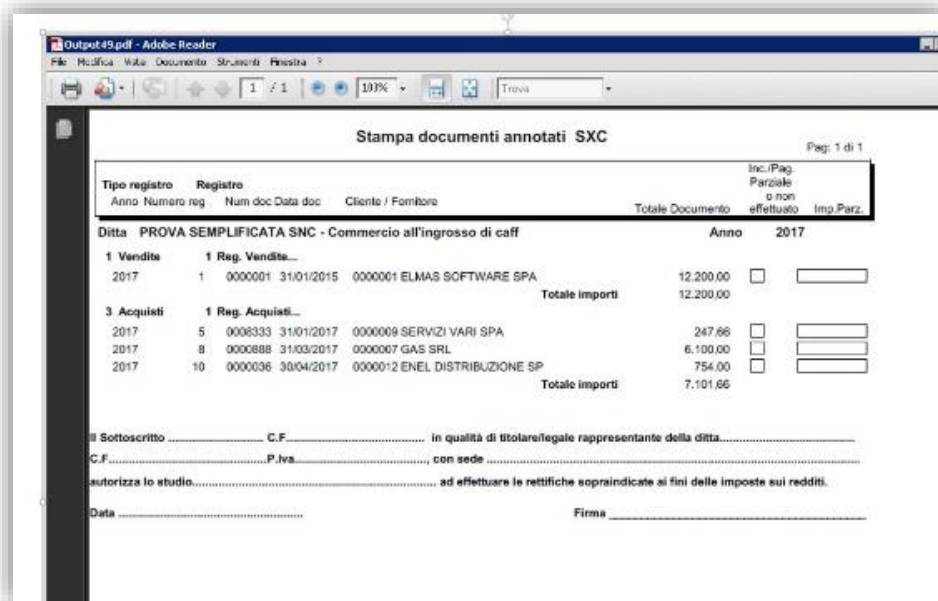


Dalla funzione in esame è possibile stampare un prospetto riepilogativo da consegnare ai clienti per una verifica. **A cura dei clienti dovranno essere segnalati nell'elenco, i ricavi non incassati ed i costi non sostenuti alla fine dell'anno. Tale documento, sottoscritto dal Cliente, sarà utilizzato dallo Studio per effettuare le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi.**

Per effettuare la stampa cliccare sul tanto apposito e scegliere **"Stampa documenti annotati SXC"**.



Elaborando la stampa scegliendo il formato si otterrà il report che trovate come esempio nella pagina seguente:



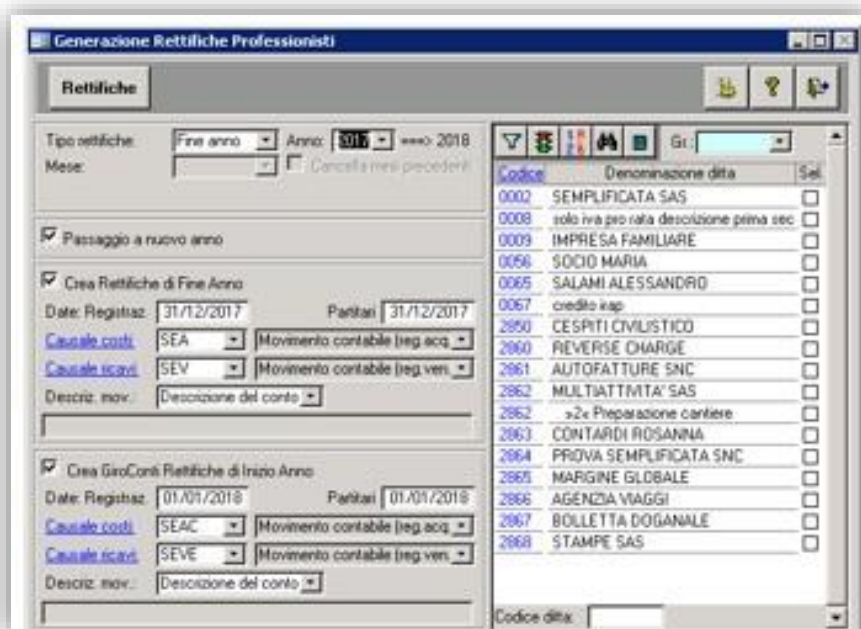
Stampa documenti annotati SXC

Pag: 1 di 1

Tipo registro	Registro	Anno	Numero reg	Num doc Data doc	Cliente / Fornitore	Totale Documento	Inc./Pag. Parziale o non effettuato	Imp.Parz.
Ditta PROVA SEMPLIFICATA SNC - Commercio all'ingrosso di caffè								
1 Vendite 1 Reg. Vendite...								
2017	1	0000001	31/01/2015	0000001	ELMAS SOFTWARE SPA	12.200,00	<input type="checkbox"/>	
						Totale importi	12.200,00	
3 Acquisti 1 Reg. Acquisti...								
2017	5	0008333	31/01/2017	0000009	SERVIZI VARI SPA	247,66	<input type="checkbox"/>	
2017	8	0000888	31/03/2017	0000007	GAS SRL	6.100,00	<input type="checkbox"/>	
2017	10	0000036	30/04/2017	0000012	ENEL DISTRIBUZIONE SP	754,00	<input type="checkbox"/>	
						Totale importi	7.101,66	

Il Sottoscritto C.F. in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta.....
 C.F. P.Iva con sede
 autorizza lo studio..... ad effettuare le rettifiche sopraindicate ai fini delle imposte sui redditi.
 Data Firma

3. Dalla voce di menu **"15 Gestione Semplificata Per Cassa → 07 Generazione Rettifiche SXC"** è possibile procedere alla creazione delle rettifiche. Tramite questa funzione si provvede a sospendere dall'anno in corso costi non pagati e ricavi non incassati per riportarli nell'anno successivo. Questa operazione creerà in prima nota dei movimenti al 31/12 dell'anno in corso e all'01/01 dell'anno successivo.



Generazione Rettifiche Professionisti

Rettifiche

Tipo rettifica: Fine anno Anno: 2017 Mese:

☐ Passaggio a nuovo anno

☒ Crea Rettifiche di Fine Anno

Date Registraz.: 31/12/2017 Partita: 31/12/2017

Causale costi: SEA Movimento contabile (reg. acq.)

Causale ricavi: SEV Movimento contabile (reg. ven.)

Descriz. mov.: Descrizione del conto

☒ Crea GiroConti Rettifiche di Inizio Anno

Date Registraz.: 01/01/2018 Partita: 01/01/2018

Causale costi: SEAC Movimento contabile (reg. acq.)

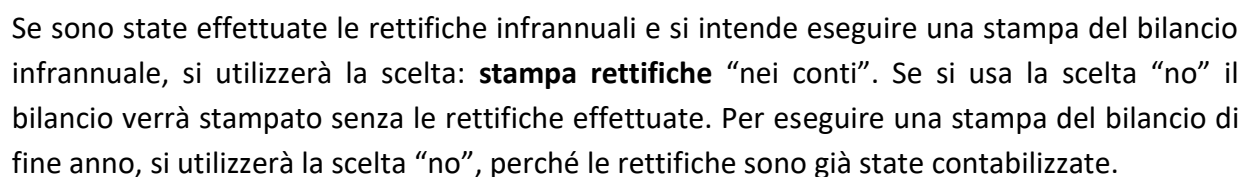
Causale ricavi: SEVE Movimento contabile (reg. ven.)

Descriz. mov.: Descrizione del conto

Codice	Denominazione ditta	Sei
0002	SEMPPLICATA SAS	<input type="checkbox"/>
0008	solo iva pro rata descrizione prima sec	<input type="checkbox"/>
0009	IMPRESA FAMILIARE	<input type="checkbox"/>
0056	SOCIO MARIA	<input type="checkbox"/>
0065	SALAMI ALESSANDRO	<input type="checkbox"/>
0067	credito rap	<input type="checkbox"/>
2850	CESPITI CIVILISTICO	<input type="checkbox"/>
2860	REVERSE CHARGE	<input type="checkbox"/>
2861	AUTOFATTURE SNC	<input type="checkbox"/>
2862	MULTIATTIVITA' SAS	<input type="checkbox"/>
2862	>2x Preparazione cantiere	<input type="checkbox"/>
2863	CONTARDI ROSANNA	<input type="checkbox"/>
2864	PROVA SEMPLIFICATA SNC	<input type="checkbox"/>
2865	MARGINE GLOBALE	<input type="checkbox"/>
2866	AGENZIA VIAGGI	<input type="checkbox"/>
2867	BOLLETTA DOGANALE	<input type="checkbox"/>
2868	STAMPE SAS	<input type="checkbox"/>

Codice ditta:

L'operazione può essere effettuata a fine anno o durante l'anno. In quest'ultimo caso le rettifiche infrannuali per i mancati incassi/pagamenti andranno in un archivio separato e non in prima nota.




Una volta create le rettifiche di fine anno, il bilancio può essere stampato solo per cassa.


5. Cancellazione di un mancato incasso/pagamento contabilizzato

In caso di errata contabilizzazione di un mancato incasso/pagamento è possibile cancellare le rettifiche contabilizzate. Di seguito si riportano la sequenza di operazioni da effettuare:


- ✓ Cliccare sulla spunta della colonna A (= registrazione di apertura).



- ✓ Cliccare su Numero.



- ✓ Cancellare l'operazione con il tasto raffigurante il Cestino e confermare l'operazione.



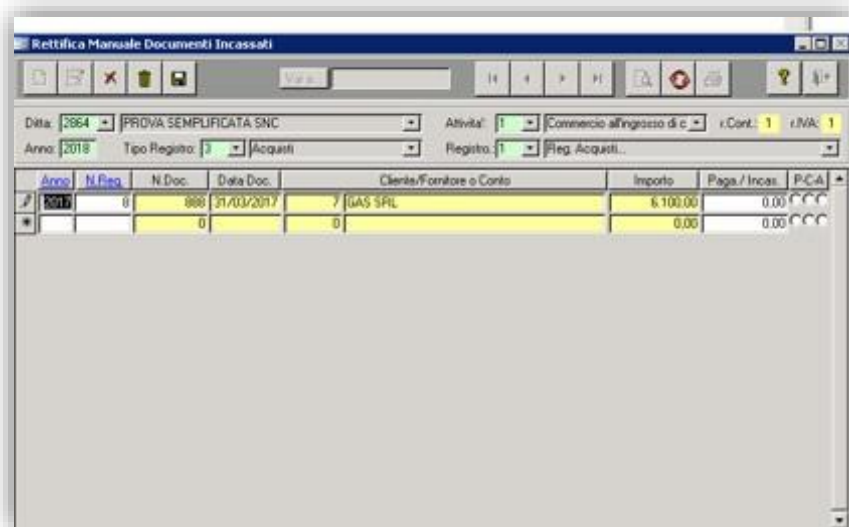
- ✓ Ripetere la stessa procedura anche per la colonna C (Registrazioni di chiusura).
- ✓ Togliere la spunta su P (Create rettifiche passaggio a nuovo anno).



Data: 2864 - PROVA SEMPLIFICATA SNC - Attività: 1 - Commercio all'ingrosso di c - r.Cont.: 1 - r.IVA: 1
 Anno: 2017 - Tipo Registro: 3 - Acquisti - Registro: 1 - Reg. Acquisti...

Anno	N. Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Cliente/Fornitore o Conto	Importo	Paga / Incas.	P.C.A.
2017	5	8333	31/01/2017	9	247,66	247,66	
2017	8	888	31/03/2017	7	6.100,00		
2017	10	36	30/04/2017	12	754,00	754,00	
2017	11	54	14/12/2017	889062	100,00	100,00	
*		0		0	0,00	0,00	

- ✓ Inserire nella colonna "Paga/Incas." l'importo corretto e salvare.
- ✓ Andare sul registro acquisto anno 2018 e cancellare l'operazione.



Data: 2864 - PROVA SEMPLIFICATA SNC - Attività: 1 - Commercio all'ingrosso di c - r.Cont.: 1 - r.IVA: 1
 Anno: 2018 - Tipo Registro: 3 - Acquisti - Registro: 1 - Reg. Acquisti...

Anno	N. Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Cliente/Fornitore o Conto	Importo	Paga / Incas.	P.C.A.
2018	8	888	31/03/2017	7 GAS SRL	6.100,00	0,00	
*		0		0	0,00	0,00	